

DECRETO 30 aprile 2003, n. 175: Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

(Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2003):

**IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, di integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;

Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;

Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;

Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità;

Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;

Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualità-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualità (Auditors);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalità per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;

Ritenuta la necessità di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità degli organismi a valutare la conformità alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unità da diporto e dei loro componenti, così come indicati nell'articolo

1, comma 1, del sopracitato decreto legislativo;

Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unita' da diporto;

Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformita' prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto.

Art. 2.

Valutazione della conformita'

1. Gli organismi interessati possono essere autorizzati ad espletare su richiesta dei produttori, degli importatori o dei loro mandatari, le procedure di valutazione della conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo i moduli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

2. L'autorizzazione puo' essere concessa in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutte o alcune delle procedure di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Art. 3.

Requisiti

1. Gli organismi, per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita', devono:

a) soddisfare i criteri minimi di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

b) disporre di mezzi tecnici e di strutture idonee allo svolgimento dei compiti, previsti dalle specifiche norme tecniche di riferimento per il controllo e la verifica dei prodotti al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' di un organico composto da un responsabile delle procedure di valutazione della conformita' CE, munito del titolo professionale di ingegnere navale e da personale qualificato in numero adeguato per l'esecuzione delle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le verifiche che e' chiamato ad effettuare.

2. Gli organismi devono disporre di idonei locali di lavoro e di raccolta dati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in numero non inferiore a 5 (nord, centro e sud Italia, Sicilia e Sardegna), e di strutture di laboratorio idonee a consentire le verifiche strutturali e superficiali su tutti i materiali di costruzione delle unita' da diporto. Tali strutture potranno essere disponibili anche presso i soggetti affidatari, ai sensi del comma 6, qualora i singoli organismi se ne avvalgano; gli stessi organismi dovranno comunque dotare il personale operante in tali strutture degli usuali mezzi tecnici di misurazione individuale.

3. Il personale incaricato delle prove e dei controlli deve possedere uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) diploma universitario nelle materie di progettazione o di costruzioni navali;

b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione per la nautica da diporto;

c) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere di costruzione navale;

d) diploma di istituto nautico - sezione di coperta e di macchina - ed almeno cinque anni di navigazione, nonche' il possesso delle pertinenti qualifiche professionali previste dalla Convenzione internazionale STCW 78 e successivi emendamenti;

e) titoli equipollenti riconosciuti secondo le norme comunitarie relative alle qualificazioni professionali.

4. I periodi di tirocinio e di navigazione, di cui ai punti c) e d) del comma 3, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneita' e di sicurezza alle navi.

5. Gli organismi sono tenuti a:

a) dotarsi di un manuale di qualita', in cui siano altresì previste una regolamentazione che definisca l'iter amministrativo interno con le procedure per l'ottenimento delle relative attestazioni di conformita' e, nei contratti con la clientela, una clausola con cui detta regolamentazione sia resa vincolante per le parti;

b) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti siano stati riconosciuti, dalle competenti autorità, conformi alle norme di igiene ambientale e sicurezza del lavoro;

c) assicurare, in qualunque momento, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni in base alle quali hanno ottenuto l'autorizzazione, ed in particolare garantire il rispetto dei criteri di competenza e di idoneita' a svolgere i compiti per cui sono stati autorizzati.

6. Gli organismi, sulla base di accordi debitamente comunicati al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e trasporti, possono affidare, in forma stabile, ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di oggettività pari a quelle richieste per gli organismi affidanti, soltanto funzioni tecniche limitate, quali ad esempio esami, prove o verifiche, dettagliatamente specificate, a condizione che venga data preventivamente all'Amministrazione una completa informativa sul possesso dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari e del relativo personale.

7. Le visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, svolte dagli organismi di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, possono essere effettuate anche tramite personale non legato all'organismo

stesso da rapporto di lavoro dipendente purché munito degli stessi titoli e requisiti del personale di cui al comma 3.

8. Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo delle attività eventualmente demandate ad altri soggetti, ai sensi del comma 6, nonché delle verifiche periodiche ed occasionali, di cui al comma 7, e ne assumono la relativa responsabilità.

9. Gli organismi notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, devono comunicare almeno una volta all'anno al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le eventuali variazioni avvenute sulla competenza e l'idoneità tecnico-professionale degli affidatari di cui al comma 6.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, per ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione della conformità, va prodotta in bollo e in duplice esemplare ed essere inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma, che ne trasmetterà copia al competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente;

b) tipo di autorizzazione per la quale viene presentata la richiesta, con la specifica indicazione dei prodotti o famiglia di prodotti, o dei sistemi di qualità aziendali.

Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attività di certificazione per le direttive comunitarie;

b) elenco dei macchinari e delle attrezzature, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilità, corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative;

c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove complementari;

d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni organigramma complessivo dell'organismo con i ruoli svolti dai preposti alla direzione delle diverse attività;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di valutazione della conformità dei prodotti in ambito comunitario; tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici;

f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente la specifica sezione per la direttiva 94/25/CE in cui, in conformità al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengano dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonché le procedure per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche la normativa seguita e l'ente che ha effettuato la taratura degli

strumenti di misura;

g) le normative di riferimento;

h) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;

i) documentazione, rilasciata dalle autorità competenti, comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;

l) dichiarazione impegnativa riguardante il soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 436;

m) copia della convenzione o del contratto con altri soggetti, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti farà decadere la richiesta di designazione.

Art. 6.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attività di certificazione per le direttive comunitarie;

b) elenco del personale interno con le relative mansioni, incaricato della valutazione dei sistemi di qualità aziendale;

c) elenco del personale esterno utilizzato in forma di collaborazione dall'organismo;

d) polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di valutazione di conformità dei sistemi di qualità aziendali in ambito comunitario; tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici;

e) manuale di qualità dell'organismo redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45012, contenente una specifica sezione per la direttiva 94/25/CE;

f) planimetria, in scala 1:100, degli uffici;

g) i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in relazione alle regole che l'organismo si è dato sulla base della norma UNI-EN 30011;

h) le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la valutazione della conformità alle norme della serie UNI-CEI EN ISO 9000;

i) la modulistica che deve essere presentata dalle aziende richiedenti la valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali, unitamente al modello della domanda di richiesta.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve possedere

adeguata formazione tecnica e professionale nelle tematiche del settore merceologico in materia di costruzioni navali.

3. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

a) attestato di frequenza di un corso di formazione per valutatori di sistemi di qualita' aziendali, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, con superamento dell'esame finale;

b) esperienza di almeno 2 anni in attivita' connessa con la gestione e/o assicurazione della qualita'.

4. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.

Art. 7.

Autorizzazioni e verifiche

1. Il Ministero delle attivita' produttive, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, svolge l'attivita' istruttoria e dispone le ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti, di cui all'articolo 3, comma 6, per l'accertamento dei requisiti prescritti, e di ogni altro elemento ritenuto necessario.

2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'attivita' istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneita' dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.

3. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile con le medesime modalita' previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.

4. Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.

5. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana un decreto, a firma dei rispettivi direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno, in cui e' costituita un'apposita struttura tecnica comune che svolga la seguente attivita':

a) espletamento dei compiti, di cui al comma 1;

b) visite ispettive periodiche di vigilanza;

c) controllo sugli organismi, di cui al comma 6;

d) accertamenti, di cui al comma 7.

Tale decreto, inoltre, disciplina l'attivita', di cui alle lettere a), b), c) e d), che l'apposita struttura tecnica dovra' svolgere.

6. L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, puo' procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e

l'adempimento delle proprie responsabilita', e puo' avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.

7. Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilita', il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanera' un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informera' immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

Art. 8.

Obbligo di comunicazioni

1. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonche' le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale.

Art. 9.

Tariffe

1. Le tariffe relative all'autorizzazione ed al controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione della conformita', nonche' le modalita' di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Gli oneri relativi all'attivita' ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza periodica sono a carico dell'organismo interessato.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Gli organismi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento devono presentare domanda, corredata dalla prescritta documentazione, al Ministero delle attivita' produttive per ottenere l'autorizzazione definitiva.

2. Il Ministero delle attivita' produttive promuove l'istruttoria nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1. Qualora dall'istruttoria non emerga l'idoneita' dell'organismo in possesso dell'autorizzazione provvisoria, questa, con motivato provvedimento viene immediatamente revocata.

3. Le autorizzazioni provvisorie non revocate conservano la loro validita' fino al rilascio di quella definitiva prevista dall'articolo 7, comma 2.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2003

Il Ministro delle attività produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi